

COMUNE DI GRAMMICHELE  
 PROT. N. 8154  
 15 GIU 1995

SPEDIZIONE  
 Prot. N. 7542 del \_\_\_\_\_  
 L' Imp. Resp. le \_\_\_\_\_

22 MAG. 1995

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI GRAMMICHELE  
 (Provincia di Catania)  
 Il presente atto è stato pubblicato al \_\_\_\_\_  
 dal 20-06-95 al 04-07-95  
 Grammichele, il 05 LUG 1995

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del Reg. del 12-05-1995	OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI O COMITATI ( ART. 13 L.R. 10/91).
----------------------------------	----------	--

L'anno millenovecento novantacinque il giorno dodici = del mese di maggio =

alle ore 20,00 e se nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straor.urg. di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DIGERONIMO VITO	SI		ZAMMATARO SEBASTIANO R.	SI	
CAROBENE FRANCESCO	SI		MARINO MARIO		SI
CUIUS VINCENZO	SI		BRANCIFORTE MICHELE	SI	
GANDOLFO RAFFAELE	SI		CUBISINO MICHELE	SI	
GIANDINOTO FRANCESCO	SI		LI ROSI RAFFAELE	SI	
UMANA VINCENZO	SI		LUPO MARIA	SI	
AMATO MICHELE	SI		SCALONE MICHELE ARISTIDE	SI	
GIAQUINTA MARIO	SI		MAMMANA SEBASTIANO	SI	
SAMMARTINO PIETRO	SI		CANNIZZO VINCENZO	SI	
ZAPPARRATA ORAZIO	SI		SCAPELLATO VINCENZO	SI	

Presenti N. 19 =

Assenti N. 01 =

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Digeronimo Vito = = nella sua qualità di Presidente del Consiglio Com/le

Assiste il Segretario Generale Dr. Francesco Spataro

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta.

Il Presidente relaziona sull'argomento, dichiarando che, come è noto, con delibera consiliare n. 32 del 18-8-1992, vistata dal CO.RE.CO. di Catania prot.n. 42796 del 17-9-1992, venne adottato il regolamento comunale per la concessione dei contributi. Aggiunge che si è ritenuto opportuno procedere alla rielaborazione del predetto regolamento, che la commissione consiliare ha già esaminato ed il cui testo è stato trasmesso a questo C.C. per le determinazioni di competenza.

Il Cons. Amato interviene, dichiarando non avendo potuto partecipare a tutti i lavori della commissione, ha inviato al Presidente della commissione Cons. Sammartino una nota, con la quale chiedeva di tutelare all'interno di questo regolamento, l'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Grammichele. Dà lettura della nota trasmessa, con la quale, fra l'altro, ha richiesto l'inserimento di un apposito articolo per assicurare alla predetta associazione un contributo per la spese di gestione della locale sezione, da concedersi anche in deroga alla normativa di carattere generale.

Il Presidente interviene per chiarire che il problema sollevato dal Cons. Amato può trovare soluzione, se fatto rientrare nell'ambito dei contributi di carattere eccezionale previsti dal regolamento.

Il Cons. Amato interviene nuovamente per proporre un emendamento agli articoli: 51, 54, 57, 60 e 63 in ordine alla concessione delle anticipazioni di contributi per manifestazioni varie che, a suo parere, dovrebbero essere ridotte al 20%, per poi erogare l'80% a consuntivo.

Si dà atto che a questo punto si allontanano i Consiglieri: Carobene e Zapparrata (presenti 17).

Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento presentata dal Cons. Amato, precisando che la votazione avverrà per alzata di mano.

Effettuata la votazione la proposta viene respinta con 13 voti contrari e 4 favorevoli (Amato, Li Rosi, Umana e Scapellato).

Esauritisi gli interventi, il Presidente indice la votazione per l'approvazione integrale del regolamento in esame, precisando che avverrà per alzata di mano.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente e gli interventi dei vari consiglieri;

PRESO ATTO che il regolamento in esame è stato esitato dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri previsti dalla L. 142/90 e L.R. 48/91;

CON 13 voti favorevoli 1 contrario (Li Rosi) e 3 astenuti (Amato, Umana e Scapellato) su 17 presenti e 14 votanti

**COMUNE DI GRAMMICHELE**

**COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI.-

**PREMESSO** che con deliberazione del C.C. n. 32 del 08-08-1992, venne adottato il regolamento per la concessione di contributi;

**CONSIDERATO** che si è reso opportuno e necessario provvedere alla formulazione di un nuovo regolamento per disciplinare il modo più organico e completo la materia;

**DATO ATTO** che il detto regolamento è stato esaminato, corretto ed integrato dalla Commissione Consiliare per lo studio e la revisione dei regolamenti comunali nelle sedute del 16 e 31 marzo, e del 3 aprile 1995;

**VISTO** che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri di cui alla Legge 142/90 e L.R. 48/91;

**VISTO** l'O.A.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana;

**SI P R O P O N E**

1) Approvare il regolamento per la concessione di contributi, composto da n. 72 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante.

2) Revocare, conseguentemente, il precedente regolamento di contributi approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 08-08-1992.-  
=====

La superiore proposta di deliberazione, è stata formulata dagli Istruttori Direttivi Dott.ssa Grazia Maria Panarello e Dott.ssa Maria Antonietta Traversa che esprimono parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 e L.R. 48/91.-

Li 10-04-1995

**GLI ISTRUTTORI DIRETTIVI**  
F.to Panarello

\_\_\_\_\_  
F.to Traversa

UFFICIO DI RAGIONERIA - La presente, non comporta alcun impegno di spesa.-

Li 10 APR. 1995

\_\_\_\_\_  
L'ISTRUTTORE DI RAGIONERIA

**F.to Anquiza**

IL SEGRETARIO GENERALE  
VISTA LA SUPERIORE DELIBERAZIONE  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI  
LEGITTIMITA'

L. 10 APR. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Spataro

10 APR 1995

ALLEGATO A

DELIBERA

di approvare il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni o comitati ( art. 13 L.R. 30-4-1991 n. 10), che si compone di n. 72 articoli e due allegati, che si allega alla presente per farne parte integrante.

Il Segretario Generale,  
Vista la superiore deliberazione,  
Esprime parere che la stessa è legittima.

li, 12-05-1995

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Spataro

0000 0000 0000

A questo punto rientrano i Consiglieri Carobene e Zapparrata (presenti 19).



0000 0000 0000

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
08 GIUG 1995  
Il Dirigente Superiore



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Digeronimo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cuius

F.to Spataro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21 MAG. 1995 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata, con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data \_\_\_\_\_ con lettera n. \_\_\_\_\_;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, il 22 MAG. 1995



Il Segretario Generale  
*[Signature]*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri per il controllo
  - nei limiti delle illegittimità denunciate;
  - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
  - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
    - dell'atto;
    - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
    - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità.

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21 MAG. 1995 al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

F.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



REGIONE SICILIANA

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.

Sezione Centrale

SI ATTESTA 08 GIU. 1995

che il CO.RE.CO. ne è seduta del \_\_\_\_\_ non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 8273/8408

Il Dirigente Superiore




*[Signature]*



# COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED  
ASSOCIAZIONI O COMITATI  
(Legge Regionale del 30-04-1991 n. 10 art. 13)

## C A P O 1°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### art. 1

#### NATURA DEGLI INTERVENTI

- 1) Il Comune di Grammichele, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, associazioni o comitati, organizzazione di volontariato, per iniziative, attività, manifestazioni che non abbiano finalità di lucro, non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento.
- 2) I settori di intervento sono relativi ad:
  - a) attività socio-assistenziali;
  - b) attività culturali, turistiche e ricreative;
  - c) attività educative;
  - d) attività cooperative;
  - e) attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo ed ecologico;
  - f) attività inerenti le politiche giovanili.

#### art. 2

#### SOGGETTI DESTINATARI

- 1) La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore di:
  - a) cittadini singoli o nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio del Comune o anche se stranieri che si trovino in particolari condizioni di disagio;
  - b) Enti pubblici ed istituzioni scolastiche nelle cui finalità istituzionali rientrano le attività che gli stessi applicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) Enti privati, associazioni, società, cooperative, enti morali e religiosi, fondazione ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) associazioni non riconosciute o comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

- e) organizzazioni di volontariato, esclusivamente a sostegno di specifiche documentate attività o di progetti in favore della popolazione del Comune.
  - f) comitati nominati con atto di Giunta Municipale, con specifico scopo e ai cui componenti non viene corrisposto alcun compenso;
  - g) E' altresì previsto l'accesso ai contributi da parte di Associazioni non locali che, però, propongano delle iniziative di particolare rilievo da realizzare a favore della popolazione del Comune, qualora queste non siano state previste nei programmi delle Associazioni locali.
- 2) Alla data delle richieste del contributo l'Associazione dovrà dimostrare, con adeguata documentazione, di avere svolto attività da almeno un anno. Per le Associazioni sportive è prevista la concessione di contributi quando le stesse svolgano attività, documentabile, da almeno tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni o comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite di calamità ed altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità.

### art. 3 TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 il Comune concede sovvenzioni sotto forme di contributi, sussidi, aiuti finanziari e di attribuzione di vantaggi economici.

I contributi consistono in erogazione di denaro a parziale o totale copertura delle spese ritenute ammissibili per singole iniziative con esclusione delle spese voluttuarie e di rappresentanza che non siano funzionali alle iniziative.

I sussidi sono erogazioni di denaro conferito in un'unica soluzione ai soggetti destinatari per la costituzione di un capitale necessario alla realizzazione di specifiche iniziative.

Gli aiuti finanziari sono erogazioni di denaro di natura diversa dalle sovvenzioni di cui ai due precedenti commi del presente articolo e vi rientrano anche le sovvenzioni costituite in parte sotto forma di contributi ed in parte sotto forma di sussidio.

I vantaggi economici consistono in attribuzioni di benefici diversi dall'erogazione di denaro.

Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

I soggetti di cui all'art. 2 che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, singole iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti, i mezzi con i

quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette e che le stesse vengono realizzate con concorso del Comune.

#### art. 4 NORME GENERALI DEI CRITERI DI EROGAZIONE

La concessione di sovvenzioni deve rientrare in uno dei criteri fissati dal Comune a mezzo del presente regolamento.

Ogni erogazione deve riguardare attività di prevalente interesse pubblico.

Le iniziative e le attività che formano oggetto del provvedimento formale di concessione di una sovvenzione, devono svolgersi prevalentemente nell'ambito del territorio comunale e non debbono invadere interessi che sono riservati alle competenze statali o a quelle degli Enti pubblici.

Le domande dovranno essere prodotte secondo gli allegati moduli.

#### art. 5 CRITERI

Le sovvenzioni nelle forme di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici sono erogate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) preferenza ad iniziative ed attività affermate e consolidate nel tempo e non carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune, a fronte di quelle di tipo eccezionale;
- b) compatibilità delle iniziative e delle attività con la finalità di interesse collettivo che il Comune si propone di perseguire e raggiungere.

#### art. 6 CARATTERISTICHE E MODALITA' DELLE SOVVENZIONI

Le sovvenzioni non sono riconcedibili se i risultati dell'iniziativa e dell'attività non sono stati ritenuti conformi ai modi ed ai termini stabiliti dall'Amministrazione.

Le prescrizioni sono contenute nel provvedimento di concessione.

L'Amministrazione che concede le sovvenzioni è espressamente titolata a:

- 1) esercitare controlli nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata o tramite le competenti commissioni consiliari, oppure a mezzo di propri funzionari i quali relazionano all'Amministrazione in assenza di contraddittorio con il destinatario.  
Il controllo è obbligatorio qualora l'intervento finanziario del Comune superi la somma di f. 50.000.000;
- 2) apporre, nell'atto di concessione, clausole e condizioni alle quali la sovvenzione è subordinata;
- 3) revocare o dichiarare la decadenza della sovvenzione qualora di questa non si sia fatto l'uso previsto, o se ne faccia un cattivo uso.

In tale seconda ipotesi e facoltà dell'Amministrazione procedere ad erogare una quota della sovvenzione del dato percentuale previsto all'atto di concessione ma rapportato ai costi documentatamente sostenuti e conformi alle preiscrizioni imposte.

**art. 7**  
**AMMONTARE DELLE SOVVENZIONI**

L'erogazione del contributo è determinata in una ragione percentuale che, in ogni caso non può essere superiore al 80% dell'intera spesa occorrente, ad eccezione dei contributi assegnati a comitati nominati dalla Giunta Municipale, i quali possono raggiungere la percentuale del 100%.

I vantaggi economici sono concessi a mezzo di concessione in uso di cose mobili o di beni immobili, di acquisti prodotti o prestazioni di servizi a mezzo di personale, o beni strumentali di proprietà comunale, finalizzati alle iniziative ritenute meritevoli di accoglimento.

Sono escluse esenzioni o agevolazioni di natura tributaria.

**C A P O 2°**

**" INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE "**

**art. 8**  
**PRINCIPI GENERALI**

Per Assistenza Economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

Questo tipo di intervento è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in danaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

L'Assistenza Economica si articola in Continuativa, Temporanea e Straordinaria, e tende a garantire il "minimo vitale": essa assume particolare rilievo in quanto si concretizza nella erogazione di contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali.

L'Assistenza Economica deve considerarsi, come uno dei servizi, ma non l'unico, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

**art. 9**  
**MINIMO VITALE**

Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere bio-fisico che sociale, concepito come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

**art. 10**  
**DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE**

Il minimo vitale viene calcolato prendendo in considerazione le seguenti voci:

- 1) Alimentazione;
- 2) Abbigliamento;
- 3) Governo della casa;
- 4) Vita di relazione;
- 5) Spese sanitarie;
- 6) Affitto dell'alloggio;

e applicando la sottoindicata tabella:

- Capo famiglia	75%	della	quota	base
- Coniuge a carico*	25%	"	"	"
- Familiare a carico 0-14 anni	35%	"	"	"
- Altri familiari a carico	15%	"	"	"

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma determinata dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

\* - Viene equiparato al coniuge, anche il convivente "more uxorio".

**art. 11**  
**FABBISOGNO ASSISTENZIALE**

Lo stato di bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra tale minimo e le risorse del singolo o del nucleo familiare.

Per potere stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari.

Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso.

Il fabbisogno sarà calcolato tenendo conto da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

**art. 12**  
**ASSISTENZA CONTINUATIVA**

Per "Assistenza Continuativa" si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza tra la quota-base del minimo vitale - maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio - e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda per il proprio nucleo familiare.

Per i nuclei familiari costituiti da più persone, bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita all'art. 10 del presente Regolamento, nonché della totalità di cui dispone ciascun membro del nucleo stesso.

L'Assistenza in forma Continuativa può essere concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti da oltre un anno in questo Comune.

**art. 13**  
**MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici del precedente articolo:

- a) Reddito superiore al minimo vitale;
- b) Presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) Rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) La proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità, ad eccezione della casa di abitazione.

**art. 14**  
**ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA**

Per Assistenza Economica in forma "Temporanea" si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre, ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, e tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente, od il relativo nucleo familiare, normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che siano residenti in questo Comune da oltre un anno.

**art. 15**  
**ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione non ripetibile, imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

L'assistenza economica straordinaria è concessa su proposta o su parere dell'Ufficio di Servizio Sociale (Amministrativi ed Operatori Sociali), per situazioni necessitanti che non abbiano

carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità.

Non avranno titolo ad ottenerle quei richiedenti o nuclei familiari che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale.

La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti (art. 8).

#### art. 16

### ASSISTENZA ECONOMICA TRAMITE ECONOMATO

Per casi urgenti e comprovati, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, il Responsabile Amm.vo dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi del servizio di economato - e non la misura massima erogabile dall'economato - l'erogazione di sussidi straordinari per l'acquisto comprovato di beni di prima necessità.

#### art. 17

### PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA.

#### INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI, PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO

Sono soggette ad assistenza, con le prestazioni di cui al presente Regolamento, le gestanti, le puerpere, o i nuclei familiari in condizione di bisogno e non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse, fisiche o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia, volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare la necessità della prestazione.

#### art. 18

### SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFIDATARI DI MINORI

Ai nuclei affidatari di minori in affido, va garantito, quando è necessario il sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui è stato accolto; di cui eventuali provvedimenti di assistenza economica che potranno essere deliberati ed a ciò finalizzati nel rispetto, in via generale di quanto definito per la fruizione di tale prestazione, salvo quanto diversamente disposto dalla specifica normativa regionale.

L'entità del contributo non può essere superiore al 50% della retta di ricovero.

#### art. 19

### ASSEGNO PERSONALE PER DIMISSIONI DI MINORI, ANZIANI, INABILI, GIA' RICOVERATI

In favore di minori, anziani, inabili, ma anche handicappati, ex tossico-dipendenti, ecc. che siano stati dimessi da Istituti o Enti in cui erano ricoverati, può essere concesso un assegno personale per tutto il tempo necessario ad un pieno reinserimento nella vita sociale.

Per l'ammontare di detto assegno, e per le procedure da attivarsi si applica quanto previsto nel presente Regolamento.

**art. 20**  
**ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI**  
**E VITTIME DEL DELITTO**

In favore di nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero, che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia, può essere previsto un intervento di assistenza economica per periodi determinati, e fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente.

Le modalità applicative sono sempre quelle previste dal presente Regolamento.

**art. 21**  
**ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA**

Può essere concesso in favore di soggetti minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, un intervento di assistenza economica finalizzata al recupero ed al reinserimento degli stessi nella vita sociale, da erogare con le modalità sopra esplicitate, e comunque per una durata non superiore ad un anno dalla fine della pena.

**art. 22**  
**ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI NON RESIDENTI**

In favore di cittadini non residenti nel territorio del Comune (o stranieri), che si trovino in una situazione di bisogno, può essere concessa una prestazione economica "una tantum" di carattere "urgente", nella misura massima erogabile dall'Economico comunale, secondo le modalità previste dall'art. 68 della L.R. 22 del 9-5-1986 e dalla Circolare Assessoriale Enti Locali n. 7 del 14-6-1988 e successive modifiche ed integrazioni; e inoltre secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

**art. 23**  
**ASSISTENZA ECONOMICA AGLI STRANIERI**

In favore di stranieri appartenenti a paesi extra comunitari può essere concesso un contributo ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento.

Detti soggetti devono essere muniti, oltre che di documento di riconoscimento, anche del Visto rilasciato dalle competenti Autorità Consolari, nonché del Nulla-Osta provvisorio della competente Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, a norma dell'art. 8 della Legge 30/12/1986 n. 493, ovvero di certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

**art. 24**  
**NORME DI RINVIO**

Per la determinazione del minimo vitale e l'ammontare dei contributi di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento, si fa rinvio al regolamento-tipo approvato

dal Presidente della Regione con il citato D.P.R. n. 57 del 9/4/1987, ed all'articolato sull'Assistenza Economica.

Le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente Regolamento anche in assenza di uno specifico atto recettizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### art. 25

### SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI ALL'INTERVENTO ECONOMICO

Qualora si ravvisi la necessita o l'opportunità, sempre su indicazione del Servizio Sociale, possono essere erogati servizi integrativi o alternativi all'intervento economico (ricovero di congiunti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in natura, ecc.) idonei a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare.

#### art. 26

### INCOMPATIBILITA' TRA ASSIST. ECONOMICA ED ASSIST. DOMICILIARE

L'Assistenza Economica, Continuativa o Temporanea, di norma non compete a quei soggetti che fruiscono dell'Assistenza Domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'Assistenza Domiciliare esprima opzioni per l'Assistenza Economica, in alternativa all'Assistenza Domiciliare stessa, ed il Servizio Sociale sia di uguale avviso, la Giunta Municipale ammette i soggetti in carica all'Assistenza Economica, includendoli tra quelli che hanno ruolo per ordine prioritario.

#### art. 27

### ASSISTENZA IN NATURA

Nei casi in cui il Servizio Sociale ne ravveda l'opportunità, l'Assistenza Economica può essere erogata anche in natura, in favore di quei soggetti o nuclei familiari che ne avrebbero diritto, e nella misura del contributo economico spettantegli.

Può essere concessa in forma alternativa o integrativa all'assist. economica, ed è finalizzata all'acquisto di generi di prima necessità (non deperibili), che, acquistati dal Comune, verranno consegnati all'utente, su esibizione di autorizzazione al prelievo, rilasciata dal Responsabile Amm.vo del Servizio di Assistenza Economica e a cura di operatori preposti all'uopo (anche volontari, obiettori di coscienza, ecc.) e in mancanza, dal magazzino comunale.

#### art. 28

### ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI

Nell'intento di assicurare e tutelare il diritto alla salute, garantendo cure gratuite ai nuclei familiari in precarie condizioni economiche è prevista - esclusivamente nei limiti degli stanziamenti nazionali o regionali disposti per le citate finalità - una assistenza economica quale rimborso di spese sanitarie.

Beneficiari sono tutti i cittadini ed i nuclei familiari residenti nel Comune, che versano in condizioni di reale disagio e ristrettezze economiche, e che non superano il minimo vitale stabilito dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

Il richiedente per beneficiare del contributo in argomento deve presentare istanza secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente Regolamento, nonché tutta la documentazione (fatture, ricevute fiscali, ricette mediche, ricette specialistiche, ecc.) atti a dimostrare le spese effettivamente sostenute.

Su relazione valutativa e propositiva dell'Ufficio di Servizio Sociale si provvederà alla liquidazione, totale o parziale della spesa effettuata dal cittadino richiedente che in ogni caso non può superare il tetto massimo di f. 200.000 per ogni richiesta debitamente documentata.

#### art. 29 RAPPORTI INFORMATIVI E PROPOSTE

I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'Assistenza Economica sono formulati dall'Ufficio di Servizio Sociale costituito da Unità Amm.ve ed Operatori Sociali.

L'Ufficio può promuovere l'erogazione in denaro, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga questo tipo di assistenza più aderente alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto stesso.

#### PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

#### art. 30 "R" DOCUMENTAZIONE

L'interessato che intende beneficiare dei contributi di assistenza economica, deve presentare domanda scritta su apposito modello.

La domanda dovrà essere ripetuta ogni qualvolta ilutente intenda rivolgere una nuova richiesta di intervento.

A corredo della domanda, il richiedente deve presentare la seguente documentazione in carta semplice:

- a) Stato di famiglia;
- b) Certificato di residenza storico:  
Per casi particolari (es. ex FNAOLI) potranno essere richiesti altri documenti anagrafici;
- c) Busta paga, libretto o certificato di pensione;
- d) Fotocopia del mod. 101 o 740, ovvero dichiarazione di presentazione del mod. 101 (acquisita dal competente Ufficio);
- e) Certificato storico di disoccupazione, per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro e disoccupati;
- f) Altri documenti particolari (certificati medici, fatture, preventivi spese, ecc.).

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale, ad eccezione del mod. 740, ovvero presentata la fotocopia unitamente all'originale che sarà restituita all'utente.

La certificazione anagrafica potrà essere richiesta direttamente tramite Ufficio.

Ogni richiedente dovrà inoltre presentare apposita dichiarazione circa l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 cod. civ.) e le loro condizioni economiche.

**art. 31**  
**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza economica si articola in diversi momenti: accertamento; valutazione e proposta; attuazione dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Spettano al Servizio Sociale Professionale le funzioni valutative e propositive; al Servizio Amministrativo, quelle attuative.

**art. 32**  
**INTERDIPENDENZA DEI SERVIZI**

I Servizi Sociali di base dovranno essere coordinati, e le rispettive linee di azione essere tra loro interdipendenti; pertanto i collegamenti tra Amministrativi ed Operatori Sociali dovranno essere funzionali ed istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, le Unità addette svolgeranno funzioni di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali, e funzioni di controllo; e pertanto adotteranno procedure preordinate ed utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di esecuzione.

Il servizio, perché sia accessibile al massimo ed organizzato in forma capillare, dovrebbe essere allocato a livello di quartiere o di distretto.

**art. 33**  
**ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

L'Ufficio di Servizio Sociale costituito da Unità Ammive e da Operatori Sociali eroga i servizi qui e preposto, secondo il seguente iter procedurale articolato in tre momenti successivi:

- Un momento di Istruttoria Economica (curata dalle Unità Ammive dell'Ufficio): ricevuta l'istanza, si procede alla verifica della documentazione ai fini della regolarità della stessa, e dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità al servizio (reddito inferiore al minimo vitale o ai limiti previsti dalla vigente normativa);
- Un momento di Istruttoria Sociale (curata dalle Unità - Assistenti Sociali): accertamento diretto circa la condizione socio-economica ed ambientale del nucleo familiare richiedente, attraverso la verifica della visita domiciliare e del tenore di vita condotto dal potenziale utente;
- Un terzo momento di Accertamento indiretto: qualora risultino elementi di contraddizione tra l'Istruttoria Economica e l'Istruttoria Sociale. Consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economico-patrimoniale del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, da effettuarsi attraverso accertamenti particolari sui redditi a mezzo dei Vigili Urbani; accesso agli Uffici Finanziari; richiesta al Comune di origine del richiedente di verificare la possidenza di redditi

immobiliari; richiesta al Comune di residenza di effettuare accertamenti sul reddito dei parenti tenuti agli alimenti; ecc..

#### art. 34

### TERMINE DELL'ISTRUTTORIA

La pratica di richiesta di Assistenza Economica dovrà essere istruita nel più breve tempo possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

L'Istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere e della sua entità, ovvero con la non ammissione al contributo stesso per mancanza di requisiti.

Se ricorrono gli estremi, e sempre su proposta del Servizio Sociale, la pratica può definirsi con l'ammissione ad altro tipo di intervento.

L'entità del contributo di Assistenza Economica, la decorrenza e la durata saranno stabiliti secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.

Il Dirigente dell'Ufficio proporrà alla Giunta Municipale entro i successivi quindici giorni, apposito atto deliberativo

#### art. 35

### CONCESSIONE ANTICIPI

Nei casi in cui non sia possibile concludere l'Istruttoria, entro i termini previsti, e si rilevi, comunque, dalla documentazione del richiedente una condizione di grave disagio economico, può essere erogato, in via provvisoria, un contributo nella misura massima del 50% della somma cui si presume il richiedente abbia diritto.

Detta somma sarà conteggiata al fine della concessione del contributo mensile.

Qualora però, nel corso di definizione e conclusione dell'Istruttoria, risulti che non sussistono le condizioni per l'erogazione dell'Assistenza Economica, l'utente sarà tenuto a restituire la somma percepita.

#### art. 36

### CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO

Qualora il richiedente, pur trovandosi nelle condizioni previste da questo Regolamento per la concessione dell'Assistenza Economica, sia in attesa di trattamenti pensionistici o assimilati, può richiedere il contributo solo a titolo di prestito, nella misura massima del minimo vitale.

Detto contributo è concesso a domanda dell'interessato, previa dichiarazione formale con la quale lo stesso si impegna a restituire la somma alla data della liquidazione.

I contributi erogati a titolo di prestito possono essere concessi per un periodo di sei mesi, rinnovabili ogni sei mesi fino alla liquidazione della pensione.

Il prestito deve essere restituito in unica soluzione.

In casi eccezionali il Servizio Sociale può prevedere che il prestito sia restituito ratealmente, per un massimo complessivo di rate non superiori a 24.

**art. 37**  
**OBBLIGATI PER LEGGE AD AZIONE DI RIVALSA**

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 Cod. Civ., il cui reddito familiare è superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF, sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute per gli interventi Socio-Assistenziali di cui al presente Regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso, le modalità, i criteri e l'ambito di applicazione dell'azione di rivalsa, che il Comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (art. 68 L.R. 22 del 9-5-1986 e artt. 72, 75 e 80 Legge n. 6972 del 17-7-1990 e successive modifiche ed integrazioni); nonché i criteri contenuti nel D.A. n. 76 dell'11-3-1987 e nella Circolare n. 7 prot. n. 831 del 14-6-1988 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, oltrechè s.m.i..

**art. 38**  
**VIGILANZA ED ACCERTAMENTI**

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la concessione dell'Assistenza Economica.

Agli effetti della vigilanza l'Ufficio predispone accertamenti periodici e riepiloghi trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza.

**art. 39**  
**MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

La Giunta Municipale ove disponga l'Assistenza Economica ordinaria o Straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'Ufficio di Servizio Sociale si sia espresso negativamente in tutto od in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il Servizio Sociale proponga la concessione dell'Assistenza Economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

**art. 40**  
**GRADUATORIA**

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale, ed è approvata dalla Giunta Municipale.

**art. 41**  
**RAPPORTO INFORMATIVO**

Alla fine di ogni anno, l'Ufficio di Servizio Sociale renderà un rapporto complessivo sulla conduzione del Servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

**art. 42**  
**DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel Regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P.R. 57 del 9-4-1987, le risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale destina all'Assistenza Economica sono utilizzate, prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola.

**art. 43**  
**RICOVERO MINORI IN ISTITUTI**

Il ricovero a semi-convitto o convitto intero presso Istituti Assistenziali o altri, dovrà essere deliberato dalla Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, accertati i requisiti di legge dei richiedenti, e su apposita valutazione, che sarà effettuata in base al reddito del nucleo familiare; a parità di reddito si terrà conto delle condizioni socio-ambientali.

**art. 44**  
**RICOVERI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO O ALTRO**

Per il ricovero presso le Comunità Alloggio o Altri strutture assistenziali, si provvederà con apposito atto di Giunta Municipale, su proposta della Commissione Comunale Anziani, e applicando le disposizioni di cui all'apposita convenzione n. 5 dell'1-8-1985, e s.m.i. e salvo la normativa regionale vigente in materia.

Alla liquidazione si provvederà con atti di Giunta Municipale, a servizio accertato tramite l'Ufficio di Servizio Sociale.

**art. 45**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani dovrà essere predisposto annualmente, in linea generale con apposita delibera di Giunta Municipale.

Per l'ammissione al servizio si provvederà con delibera della Commissione Anziani, accertati i requisiti di legge tramite l'Ufficio di Servizio Sociale e tenuta presente la convenzione n. 6 dell'1-8-1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla liquidazione del servizio si provvederà con atto di G.M., previa attestazione del Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale, sull'effettiva erogazione del Servizio.

**art. 46**  
**NORME DI RINVIO BIS**

L'ammissione ai benefici di cui agli artt. 42, 43 e 44, segue le modalità applicative di cui agli articoli dal 27 al 31 del presente Regolamento e le normative vigenti in materia.

**art. 47**  
**PRESTAZIONE ECONOMICA A SOGGETTI DI CUI AGLI**  
**ENTI SOPPRESSI - D.P.R. n.245 DEL 13-3-1985.**

Per le prestazioni economiche in favore di quei soggetti di cui agli Enti soppressi ex D.P.R. n. 245/85, valgono i criteri e le modalità di intervento stabilite dalle disposizioni di legge in vigore, e si provvederà con apposita delibera di Giunta Municipale.

**art. 48**  
**CONTRIBUTI AI LAVORATORI EMIGRATI**

I contributi ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie verranno concessi con le modalità di cui alla L.R. 4-6-1980 n. 55, e della Circolare Assessorato Lavoro n. 2/85.

**C A P O 3°**

**INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE**

**art.49**  
**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'**

- 1) Per favorire il pieno sviluppo culturale, scientifico ed artistico dei cittadini e l'incremento turistico della città, il Comune promuove attività culturali, in grado di realizzare e valorizzare le risorse e le opportunità formative.
- 2) I contributi relativi ad attività culturali, turistiche e ricreative possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative, attività o manifestazioni che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario del Comune, inteso a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nel settore musicale, teatrale, cinematografico, artistico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di conferenze, convegni, mostre, rassegne e iniziative che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e sociale e che promuovano il turismo.
- 3) Gli intervenuti di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore dei soggetti di cui all'art. 2 che svolgono attività di lunga tradizione o realizzano manifestazioni di particolare interesse, o iniziative di particolare rilievo culturale e sociale, turistico e ricreativo.
- 4) Possono essere ammessi a contributo:
  - a) attività volte a produzione ed alla diffusione della cultura attraverso conferenze, convegni, sagre, mostre, rassegne, corsi, seminari ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica;
  - b) iniziative di orientamento alla lettura e alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale e teatrale;

- c) iniziative di studio, recupero e valorizzazione della storia patria e cultura locale, del dialetto siciliano, della cultura e delle tradizioni popolari;
- d) attività inerenti l'incentivazione di fonti bibliografiche e di archivi fotografici sui beni culturali del territorio comunale;
- e) conferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni anche di carattere celebrativo;
- f) attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione e/o partecipazione a festival, sagre, mostre, convegni e conferenze, borse del turismo nazionale ed internazionale;
- g) bande musicali, gruppi corali, orchestre per:
  - specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica volta a favorire la diffusione della musica nel Comune e a promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo della scuola o a valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione ed educazione musicale o ad attuare progetti di spettacolo musicale;
  - attività di gruppi musicali con sede nel Comune per acquisto di divise, strumenti, spartiti e materiale didattico;
  - corsi di orientamento musicale;
- h) interventi promozionali in campo culturale in favore di persone, enti, associazioni, comitati operanti nel territorio comunale, per l'attivazione delle iniziative sopra elencate o che hanno come scopo primario lo svolgimento di detta attività;
- i) interventi promozionali tra enti in collaborazione con la locale biblioteca civica, al fine del potenziamento del servizio bibliotecario e dell'educazione permanente;
- l) attività ricreative e volte all'accrescimento culturale della collettività, consistenti in iniziative e manifestazioni che comprendono la presentazione di tematiche sui diversi campi della cultura;
- m) interventi a sostegno di manifestazioni della tradizione culturale religiosa locale;
- n) attività volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico archeologico, architettonico, ambientale ed ecologico;
- o) iniziative o interventi volti alla promozione di una cultura della pace e della solidarietà tra i popoli.

#### art.50

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande di concessione sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 30 del mese di novembre dell'anno immediatamente precedente a quello cui la richiesta si riferisce secondo le modalità di cui al successivo capo 9 corredate di:
  - a) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
  - b) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
  - c) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, o dello statuto, ove esistente, e di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;

- d) dettagliata relazione illustrativa dell'attività, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
  - e) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
  - f) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.
- quest'ultimo non sarà necessario per le Associazioni di nuova costituzione e per quelle che non abbiano beneficiato di precedenti contributi.

I comitati nominati dalla Giunta Municipale dovranno presentare la domanda unitamente ai documenti di cui ai punti: d) - e), entro 30 giorni dalla delibera.

#### art.51 PIANO DI CONCESSIONE

- 1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione, esaminate entro la fine del mese di dicembre dello stesso anno.  
Se incomplete della prescritta documentazione, vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ritorno della raccomandata.
- 2) I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza delle manifestazioni e delle attività da svolgere.  
Della somma assegnata il 50% potrà essere erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo, sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo è stata regolarmente svolta.  
Alla relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanze, ecc. conforme alle leggi fiscali in vigore.
- 3) La concessione del contributo ai comitati nominati dalla G.M. sarà determinata sulla base della disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza delle manifestazioni.

### C A P O 4°

#### INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' EDUCATIVE

##### art.52 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

- 1) Gli interventi in materia di attività educativa possono essere disposti in favore delle scuole pubbliche e private legalmente riconosciute di ogni ordine e grado, di enti pubblici e privati, di associazioni e di cooperative per iniziative di attività e manifestazioni intese a favorire:

- a) l'erogazione delle spese di carattere gestionale e generale di pertinenza dell'Amministrazione Comunale;
  - b) il diritto allo studio, la rimozione degli svantaggi socio-culturali, anche causati da disabilità;
  - c) le finalità didattiche artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne;
  - d) qualsiasi attività educativa e culturale nell'ambito scolastico avente le finalità indicate nella superiore lett. C;
- 2) Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore di:
- a) scuole materne e dell'obbligo, per spese sugli immobili e per l'acquisto di beni durevoli;
  - b) i soggetti di cui all'art. 2 che realizzino progetti aventi finalità tecnico-didattiche e per iniziative culturali nel campo scolastico;
  - c) direzione didattiche e scuole medie di ogni ordine e grado per attività extrascolastiche, per visite guidate fuori Comune a scopo didattico;
  - d) i soggetti di cui all'art. 2 che realizzino attività di promozione educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché attività ricreativa compatibile.

#### art. 53

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, debbono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno immediatamente precedente cui la richiesta si riferisce ed essere corredate di:

- 1) indicazione della natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, ove esistente, e di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
- 6) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta, quest'ultimo non sarà necessario per le Associazioni di nuova costituzione e per quelle che non abbiano beneficiato di precedenti contributi;

**art.54**  
**PIANO DI CONCESSIONE**

1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione, esaminate entro la fine del mese di dicembre dello stesso anno.

Se incomplete della prescritta documentazione vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

2) I contributi, previo riscontro della documentazione presentata, saranno erogati sulla base delle disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza della manifestazione e dell'attività da svolgere.

Della somma assegnata, il 50% potrà essere erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo, sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente svolta.

Alla relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanze, ecc. conformi alle leggi fiscali in vigore.

**C A P O 5°**

**INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SPORTIVE**

**ART.55**

**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'**

1) Il Comune, al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva in tutto il territorio sostiene le attività rivolte alla realizzazione di iniziative sportive o ricreative riconosciute utili per lo sviluppo psico-fisico delle persone, per la promozione sociale e per il superamento di ogni tipo di emarginazione.

2) Si privilegiano gli sports che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, le discipline di base che rivestono carattere formativo e le attività sportive dilettantistiche.

3) Gli interventi in materia di attività sportive possono essere disposti a favore di associazioni sportive, legalmente costituite ed affiliate alle federazioni del C O N I, di enti di promozione sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal C O N I, di istituzioni di centri di formazione fisico-sportiva a carattere psico-motoria e di avviamento alle sport organizzate anche autonomamente dagli enti di promozione sportiva o dalle società sportive nella scuola, nonché di società o di gruppi senza fini di lucro, che operino nell'ambito territoriale del Comune, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello cittadino, provinciale, regionale, nazionale e internazionale e per l'espletamento di attività sportive.

4) Possono essere ammessi a contributo gli interventi e le attività seguenti:

a) Attività sportive a livello giovanile e dilettantistico o amatoriale, le manifestazioni che coinvolgono il mondo scolastico (es. Giochi della Gioventù, Corsi o Scuole di Sport a favore dei Giovani);

b) attività agonistiche;

Rientrano in questo campo le manifestazioni che, per tradizione o livello qualificativo dei partecipanti, costituiscono iniziative di particolare rilevanza; tali manifestazioni devono avere un valido interesse sia per quanto riguarda la tipologia, sia per l'ambito geografico al quale si riferiscono; saranno presi in considerazione, in particolare, le manifestazioni a carattere nazionale, quelle a carattere regionale di spiccata qualità ed eventuali altre che per la loro unicità, particolarità ed indirizzo promozionale possono beneficiare dell'intervento comunale;

c) iniziative e manifestazioni.

Interventi finanziari possono essere concessi anche per:

iniziative nei confronti di nuove discipline sportive riconosciute dal C O N I;

iniziative e manifestazioni particolarmente significative organizzate dalle Associazioni del C O N I.

#### art.56

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande di concessione del contributo ordinario, sottoscritte dal Presidente e dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 31 del mese di ottobre di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo capo 2° e corredate di:

a) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;

b) dichiarazione sulla rappresentanza legale;

c) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto ove esistente (solo per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo);

d) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;

e) relazione dell'attività svolta nell'anno sportivo precedente con allegato il relativo consuntivo, l'elenco degli atleti tesserati, i comunicati finali dei campionati svolti nell'anno precedente, nonché l'attività sportiva in corso di svolgimento con annessi i calendari cui si sta partecipando, specificando gli impianti sportivi utilizzati e l'elenco degli atleti tesserati nell'anno sportivo precedente (a mezzo degli appositi tabulati pervenuti alla federazione competente), ad esclusione delle associazioni di nuova costituzione.

f) certificato rilasciato dalla competente Federazione, attestante l'affiliazione per la stagione agonistica in corso e i campionati svolti dalla società.

2) Le domande di concessione del contributo per l'organizzazione di una singola manifestazione, sottoscritta dal Presidente legale rappresentante, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9°, devono essere corredate di:

- a) relazione tecnico-illustrativa della manifestazione;
- b) programma dettagliato della manifestazione;
- c) preventivo delle spese per la realizzazione della manifestazione.

#### art.57

### PIANO DI CONCESSIONE

1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione, esaminate entro la fine del mese di novembre. Se incomplete della prescritta documentazione vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

2) I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata sulla base della disponibilità di bilancio e secondo i seguenti elementi di valutazione:

- a) se trattasi di contributi ordinari per attività sportive:
  - Il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei (nazionale, interregionale, regionale o provinciale);
  - La categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo;
  - La partecipazione ai vari campionati giovanili;
  - La gestione di centri di formazione sportiva a carattere psico-motoria e di avviamento allo sport;
  - Lo svolgimento di iniziative promozionali;
  - I risultati agonistici conseguiti;
  - L'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori qualificati.

3) Le società, enti ecc., ammessi a contributo straordinario per singole manifestazioni ed iniziative, riceveranno apposita comunicazione della somma concessa che, in tutti i casi, non potrà superare l'80% della spesa preventivata. Della somma assegnata, il 50% potrà essere erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo è stata regolarmente svolta. Alle relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanza ecc., conformi alle leggi fiscali in vigore.

### C A P O 6°

### INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CAMPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE AGRICOLA ED ECOLOGICO.

#### art.58

### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1) Gli interventi in materia di attività nel campo commerciale,

artigianale, agricolo ed ecologico possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative, attività e manifestazioni intese a promuovere, specie in occasione di fiere, sagre, mercati, esposizioni e festività, il commercio, l'artigianato, le attività agricole di interesse locale, e l'ecologia.

2) Le attività ammesse a contributo sono le seguenti:

- a) interventi per far fronte ad eventi calamitosi (avversità atmosferiche malattie del bestiame o delle piante, altre calamità) un contributo fino ad un massimo del 90% e senza prefissione di termine per la presentazione della domanda.
- b) manifestazioni, rassegne, iniziative di particolare rilevanza;
- c) corsi di formazione;
- d) interventi di pulizia, di studio, tutela e gestione dell'ambiente nonché attività volte alla valorizzazione del patrimonio e delle risorse ambientali ed ecologiche;
- e) attività promozionali nei campi di interesse agrituristico, escursionistico e naturalistico idonei ad incentivare la conoscenza dei valori paesaggistici ed ambientali;
- f) contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito delle categorie di artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

#### art. 59

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sottoscritte dal Presidente e dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 30 del mese di novembre dell'anno immediatamente precedente a quello cui la richiesta si riferisce, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9° e corredato di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto (solo per gli enti che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei termini di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di far fronte, inclusa quella a proprio carico;
- 6) relazione sull'attività svolta nell'anno precedenti, con allegato consuntivo, quest'ultimo non sarà necessario per le Associazioni di nuova costituzione e per quelle che non abbiano beneficiato di precedenti contributi.

**art.60**  
**PIANO DI CONCESSIONE**

- 1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione, esaminate entro la fine del mese di dicembre, se incomplete della prescritta documentazione, vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno delle raccomandate.
- 2) I contributi sono erogati in relazione all'importanza che le associazioni e le manifestazioni rivestono nell'ambito locale. Della somma assegnata, il 50% potrà essere erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo, sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo è stata regolarmente svolta. Alla relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanze, ecc. conformi alle leggi fiscali in vigore.

**C A P O 7°**

**INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI**

**art.61**  
**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'**

- 1) Per favorire lo sviluppo delle politiche giovanili nel territorio, il Comune riconosce nel servizio svolto da altri Enti pubblici e privati, dalle associazioni, dal privato sociale, un ruolo determinante, promuovendo quelle attività volte a favorire lo sviluppo sociale nel giovane.
- 2) I contributi relativi ad attività che tendano a favorire la crescita dei giovani possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario del Comune.

**art.62**  
**TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di concessione, sottoscritte dal Presidente e dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 30 del mese di novembre di ogni anno, con le modalità di cui al successivo Capo 9° e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto (solo per gli enti che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- 4) dettagliata relazione illustrativa dell'attività, manifestazione, iniziativa che si intende realizzare, con la prescrizione

dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;

- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;
- 6) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta, quest'ultimo non sarà necessario per le Associazioni di nuova costituzione e per quelle che non abbiano beneficiato di precedenti contributi.

#### art.63

### PIANO DI CONCESSIONE

- 1) Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione, esaminate entro la fine del mese di dicembre dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione, vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dello avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
- 2) I contributi sono erogati in relazione all'importanza che le Associazioni e le manifestazioni rivestono nell'ambito locale. Della somma assegnata, il 50% potrà essere erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo, sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione resa dal legale rappresentante dalla quale risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente svolta. Alla relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanze, ecc. conformi alle leggi fiscali in vigore.

### C A P O 8°

#### art.64

### NORME PER EVENTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE SINGOLE INIZIATIVE RELATIVE A TUTTE LE AREE DI INTERVENTO.

Ad eventuali contributi straordinari nella misura dell'80% della richiesta e del 40% per quelli ad integrazione ai contributi ordinari e per una sola volta nell'anno, possono essere ammessi i soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta e che abbiano motivazioni tali da giustificare l'intervento finanziario dell'amministrazione la quale valuterà la rilevanza sociale della manifestazione o delle iniziative e l'interesse che la stessa è in grado di suscitare nella comunità locale, la risonanza ed il richiamo esterno che possono essere suscitate.

Ad esclusione dei soggetti di cui al punto f dell'art. 2 per i quali i contributi possono raggiungere la percentuale del 100%.

### C A P O 9°

### NORME PROCEDURALI

#### art.65

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco e sottoscritta con firma autenticata, ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/68 dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, e dovrà contenere:

- a) indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percepente l'eventuale erogazione;
- b) se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati;
- c) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della Legge 23-12-1982, n. 936 e successive modifiche e integrazioni (normativa antimafia);
- d) la dichiarazione di impegno ad opporre, ai sensi del superiore art. 3, sul materiale promo-pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa per la quale si chiede il contributo, l'emblema del Comune ed il logo dell'Assessorato competente.

2) L'istanza, redatta su apposito schema predisposto dal Comune, adeguatamente compilato a seconda della finalità per la quale si intende chiedere il finanziamento, deve pervenire al protocollo del Comune entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti, qualora l'iniziativa, l'attività o la manifestazione abbia carattere ricorrente, o almeno 45 giorni prima dello inizio della stessa, nel caso in cui non abbia carattere ricorrente.

#### art.66 PROCEDIMENTI

- 1) Le istanze pervenute sono attenzionate, per il procedimento istruttorio, dal settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti.
- 2) Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate quelle che risultano prive dei requisiti richiesti.
- 3) Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Municipale per l'attribuzione dei contributi.
- 4) Copia della deliberazione della Giunta Municipale di concessione verrà trasmessa al soggetto richiedente entro giorni 30.

#### art.67 EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI CONTRIBUTI FINANZIARI O VANTAGGI ECONOMICI

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
- 2) La concessione è facoltativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

- 3) L'effettiva erogazione dei contributi per importi non superiori a 50 milioni è subordinata alla dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia, per importi superiori l'erogazione avverrà solo dopo il rilascio della certificazione prodotta dalla locale Prefettura.
- 4) L'erogazione del contributo avverrà con provvedimento della Giunta Municipale, previo visto di conformità al programma apposto dagli Uffici competenti sulla relazione presentata dagli interessati con i tempi e le modalità che vengono stabiliti con la deliberazione di concessione o nella eventuale convenzione alla stessa allegata secondo i seguenti criteri:
  - a) nel caso di intervento per attività continuative nell'arco dell'anno, in due soluzioni di pari importo la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di settembre. Ciò dietro presentazione di apposita dettagliata relazione riassuntiva dell'attività svolta contenente, ove richiesta, le indicazioni dei costi e delle entrate e la dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata, attestante che il contributo assegnato per le attività effettuate è stato utilizzato nel periodo corrispondente. Nelle eventualità di variazioni all'interno degli organi statutari, i soggetti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di comunicarla entro trenta giorni dall'avvenuta modifica allegando il relativo verbale.
  - b) nel caso di intervento per attività non continuativa o di contributi straordinari per singole manifestazioni ed iniziative, il 50% della somma assegnata potrà essere concessa a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo verrà erogato dietro presentazione di dettagliata relazione dai cui risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente svolta, con allegato analitico rendiconto delle spese sostenute e relativa documentazione (fatture, quietanze, ecc.), in conformità alle leggi fiscali in vigore.
- 5) Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere superiore all'entità del contributo concesso, ove ciò non avvenisse, si procederà alla liquidazione delle spettanze, proporzionalmente alle spese sostenute e nella percentuale di contributo prevista.

## C A P O 10°

### L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

#### art.68

- 1) E' istituito, entro il 31 marzo di ogni anno, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio Comunale.
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario precedente.

- 3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio, che conservino i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.
- 4) L'albo è costituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### art.69

#### INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O PRIVATI

Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

#### art.70

#### LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### art.71

#### PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Una copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27-12-1985, n. 310 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia municipale.

#### art.72

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE PER L'ATTIVITA' DI ENTI,  
ASSOCIAZIONI. COMITATI

Al Comune di \_\_\_\_\_

I sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in  
Via \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Presidente  
e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ fa istanza per  
ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività  
che \_\_\_\_\_ predetto effettuerà in codesto  
Comune nell'anno 199\_, nel settore \_\_\_\_\_  
secondo il programma allegato  
alla presente.

Il sottoscritto dichiara che:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- che l'iniziativa, attività o manifestazione è/non è assistita da contributi statali o di altri Enti Pubblici o privati;
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia;
- di impegnarsi a non risultare pubblicamente che l'iniziativa viene realizzata con il concorso del Comune.

Si allega alla presente l'\_\_\_\_\_ documentata documentazione richiesta dal vigente regolamento comunale:

Li \_\_\_\_\_

(firma)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
(persona fisica)

Al Comune di \_\_\_\_\_

I sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte  
del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:  
che il contributo è richiesto a favore di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (1):

\_\_\_\_\_ (2):

La spesa prevista per l'intervento ascende a f. \_\_\_\_\_;

Il contributo richiesto al Comune ascende a f. \_\_\_\_\_.

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma

- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela: se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.